PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI PER I SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI NELLE PROVINCE DI LUCCA, MASSACARRARA, UDINE E PORDENONE NEL MESE DI GIUGNO 1996

# Art. 6

## Proroga termini per pubblicazione di bandi di gara d'appalti

All'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: "sei mesi dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 1996".

Versione in vigore dal 10 settembre 1996, non più in vigore dal 9 novembre 1996 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga e sospensione di termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca, MassaCarrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno 1996 |
| Estremi | Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1996 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-e-sospensione-di-termini-per-i-soggetti-colpiti-dagli-eventi-1996/art-6-proroga-termini-per-pubblicazione-di-bandi-di-gara-d-appalti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it